

ALLEGATO B



CITTA' DI CASELLE TORINESE

Provincia di TORINO

Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 29.04.2014

**Modificato e riapprovato nella nuova stesura con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 10 del 07.04.2015, n. 11 del 21.03.2016, n. 35 del 29.07.2020, n. 46 del 25.11.2021 e n. del**

RIEPILOGO:

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 3
ART. 2 ISTITUZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI – TARI	PAG. 3
ART. 3 PRESUPPOSTI DEL TRIBUTO	PAG. 3
ART. 4 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA	PAG. 3
ART. 5 MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI	PAG. 4

CAPO II – UTENZE DOMESTICHE

ART. 6 UTENZE DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	PAG. 6
---	--------

CAPO III – UTENZE NON DOMESTICHE

ART. 7 UTENZE NON DOMESTICHE: QUOTA FISSA E QUOTA VARIABILE	PAG. 7
ART. 7 BIS RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO	PAG. 8
ART. 8 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	PAG. 8

CAPO IV – MODALITA' GESTIONALI

ART. 9 TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE	PAG. 9
ART. 10 DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE DEL POSSESSO DELL'OCCUPAZIONE O DETENZIONE E ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO	PAG. 9
ART. 11 TRIBUTO COMUNALE GIORNALIERO PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ASSIMILATI	PAG. 12

CAPO V – RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – CONTRIBUTI – ESENZIONI - ESCLUSIONI

ART. 12 RIDUZIONE TARIFFE	PAG. 12
ART. 13 AGEVOLAZIONI, CONTRIBUTI, ESENZIONI SULLA TARIFFA	PAG. 14
ART. 14 ESCLUSIONE DELLA TARIFFA	PAG. 15

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI – SANZIONI

ART. 15 RISCOSSIONE	PAG. 15
ART. 15BIS PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI	PAG. 16
ART. 15TER MODALITA' PER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO	PAG. 17
ART. 16 FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAG. 17
ART. 17 CONTROLLI	PAG. 17
ART.18 ACCERTAMENTI	PAG. 18
ART.19 ACCERTAMENTO CON ADESIONE	PAG. 19
ART.20 RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 19
ART. 21 CONTENZIOSO	PAG. 19
ART. 22 SANZIONI E INTERESSI	PAG. 19
ART. 23 RIMBORSI	PAG. 20
ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI	PAG. 20

CAPO VII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 25 NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI	PAG. 21
ART. 26 ENTRATA IN VIGORE	PAG. 22

ALLEGATO 1 – UTENZE DOMESTICHE	PAG. 23
ALLEGATO 2 – UTENZE NON DOMESTICHE	PAG. 25
ALLEGATO 3 – TABELLA RELATIVA ALLE RIDUZIONI % DI SUPERFICIE IN CASO DI IMPOSSIBILITA' A DETERMINARE PUNTUALMENTE LE SUPERFICI DETASSABILI	PAG. 27

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446.
2. Disciplina l'istituzione e l'applicazione della tassa sui rifiuti TARI prevista dalla Legge 147 del 27.12.2013, dal comma 639 e seguenti, in particolare stabilendo condizioni, modalità ed obblighi strumentali per la sua applicazione nonché le connesse misure in caso di inadempienza.

Art. 2 - Istituzione della Tassa sui rifiuti – TARI -

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito in tutto il territorio comunale la tassa sui rifiuti TARI, a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani svolto in regime di privativa dai comuni.
2. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 - Presupposti del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili alla TARI.
2. La TARI è dovuta da chiunque, persona fisica o giuridica, possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte ad uso privato o pubblico, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
3. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 2 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in Comune i locali o le aree stesse.
4. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
6. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è dovuta limitatamente al periodo dell'anno nel quale si verificano le condizioni di cui al comma 2.

Art. 4 - Determinazione della tariffa

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani, nonché lo spazzamento stradale.
2. Il servizio di gestione dei rifiuti è svolto in regime di privativa ai sensi della vigente normativa ambientale.

3. La tariffa è determinata sulla base del metodo normalizzato approvato con D.P.R. 27.04.1999, n. 158, come integrato dal presente Regolamento, suddivisa in quota fissa e quota variabile ed articolata in utenze domestiche e non domestiche.
4. La quota della TARI destinata a coprire i costi del servizio di gestione dei rifiuti è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio. La TARI è determinata ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36.
5. La TARI è determinata dal Consiglio Comunale ed è basata sul piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato dall'autorità competente, a valere per l'anno di riferimento. Dall'anno 2022 le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine del 30 aprile dell'anno di riferimento, come stabilito dall'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella Legge 25/02/2022, n.15. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
6. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.
7. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
8. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
9. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
10. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
11. La ripartizione dei costi totali del servizio tra utenze domestiche e non domestiche è stabilita dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione della TARI per la gestione dei rifiuti urbani.
12. Il soggetto gestore del servizio è tenuto ad effettuare la comunicazione telematica annuale all'Agenzia delle Entrate dei dati acquisiti nell'ambito della gestione, riferiti agli occupanti-detentori degli immobili ed agli altri immobili occupati, con le modalità stabilite dal Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 14 dicembre 2007.

Art. 5 - Modalità di computo delle superfici

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti, fatto salvo il potere di accertamento.
2. Nelle more dell'adozione e dell'attuazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 147/2013, la superficie delle unità immobiliari, a destinazione ordinaria, assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. La superficie calpestabile viene misurata come segue:

- a) la superficie dei locali (*strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno*) assoggettabile a tariffa è misurata al netto dei muri, pilastri escludendo i balconi e le terrazze.
- b) la superficie delle aree scoperte (*sia le superficie prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale*) assoggettabile a tariffa è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica.

- c) Nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato.

Nel calcolo delle superfici non sono considerate le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A tal fine a, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà produrre annualmente la documentazione indicante la ditta autorizzata che ha provveduto allo smaltimento e la qualità e quantità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti. In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata alla tassa per l'intero anno solare. Sono **rifiuti speciali** i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Qualora non sia obiettivamente possibile individuare le superfici da escludersi, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, la superficie rilevante assoggettabile alla tariffa è calcolata applicando, all'intera superficie dove l'attività è svolta, una riduzione percentuale come da tabella allegata (Allegato n.3).

La detassazione spetta anche alle superfici relative ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo;

- 3. In ottemperanza a quanto disposto dal comma 641 della Legge 147/2013, sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
- 4. Per l'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa smaltimento rifiuti, della tariffa di igiene ambientale del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; il Comune, può tuttavia richiedere tutte le eventuali informazioni mancanti per la corretta applicazione del tributo.
- 5. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

Art. 6 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per “utenza domestica” si intende l'utilizzo di locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e loro pertinenze.
2. Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.
3. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Le eventuali variazioni intervenute successivamente avranno efficacia dalla data delle stesse. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico dimoranti nell'utenza per più di 60 giorni nell'arco dell'anno.
4. Non comportano diminuzione del nucleo familiare le assenze per il mero ricovero ospedaliero, i soggiorni in centri di assistenza e sanitari che comportino il giornaliero rientro presso il proprio domicilio.
5. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.
6. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Ai fini della determinazione della tariffa non vengono tuttavia considerati a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata:
 - I soggetti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani autorizzate ai sensi della legge;
 - I soggetti iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgono attività di studio o di lavoro, purchè per almeno dodici mesi anche se non consecutivi.
7. La quota fissa della TARI dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
8. La quota variabile della TARI applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (Allegato 1).
9. Agli alloggi e relative pertinenze sfitti diversi da quelli tenuti a disposizione dal contribuente e non aventi le caratteristiche per essere considerati esclusi dalla tassazione ai sensi del successivo art. 14, comma 1 è applicato lo schema tariffario considerando un unico occupante. Tale condizione deve essere preventivamente comunicata dal contribuente mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR n. 445/2000. L'accertamento della sussistenza dei requisiti potrà avvenire anche

attraverso sopralluogo che il contribuente si impegna ad autorizzare con la presentazione dell'autocertificazione pena decadenza del beneficio.

10. Per le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, occupate o condotte da persone fisiche come pertinenza di locale abitativo, viene calcolata la sola parte fissa della tariffa, considerando assorbita dall'abitazione la parte variabile legata al numero di occupanti della stessa, indipendentemente dal numero di unità pertinenziali. Per le medesime tipologie impositive occupate o condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative, si applica la tariffa corrispondente alla categoria 3 delle utenze non domestiche, di cui all'allegato.

CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE

Art. 7 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione dell'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.
3. La TARI applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.
4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3°, qualora le diverse parti di un insediamento possano essere inquadrare in differenti categorie di cui alla tabella allegato 2, si potrà procedere, su istanza del contribuente e previa verifica in loco e documentale, alla loro separata considerazione nella categoria di competenza, se le superfici non collocabili nella categoria prevalente superano il 25% della superficie complessivamente sottoposta a tributo. L'istanza produrrà i propri effetti, dopo la verifica, dalla data della sua presentazione.
5. La quota fissa della TARI dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kc stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (deliberazione di approvazione delle Tariffe.)
6. La quota variabile della TARI applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione Kd stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza (deliberazione di approvazione delle Tariffe.)

Art. 7-Bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, e s.m. e i., le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per 2 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. Per il solo anno 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, l'idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero di cui al presente comma, trasmessa entro il 31 marzo 2023 si considera tempestiva. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione il gestore della TARI comunica l'esito della verifica all'utente. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza dall'anno successivo.
4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art. 8 - Istituzioni scolastiche statali

1. Si conferma che le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dell'art. 33 bis del D. L. n. 248/2007, come convertito con modificazioni dalla L. 31/2008, a decorrere dall'anno

2008, non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. (Tale importo forfettario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 9.)
3. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la TARI, ai sensi del comma 655 della Legge 147/2013, e ai sensi della determinazione ARERA n.2/DRIF/2020.

CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI

Art. 9 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia/Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

Art. 10 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione e attivazione del servizio.

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla TARI, devono presentare apposita dichiarazione al Comune o al gestore della TARI.

La dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro **novanta giorni** solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico e *online*, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.

Entro lo stesso termine decorrente dal verificarsi dell'evento devono essere dichiarate le variazioni degli elementi determinanti la TARI, la cessazione dell'utenza nonché il verificarsi, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di

agevolazioni o riduzioni. Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti. Nel caso di utenze domestiche, di residenti, non è tuttavia obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del nucleo dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.

2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - a) per le utenze non domestiche dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - b) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

4. La dichiarazione deve contenere:
 - a) le generalità dell'utente e la sua residenza;
 - b) il Codice Fiscale;
 - c) per le utenze non domestiche: la partita IVA
 - d) se trattasi di persona giuridica, la ragione sociale, la sede o domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che ne hanno la rappresentanza;
 - e) l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
 - f) il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
 - g) il numero degli occupanti, per le utenze domestiche;
 - h) per le utenze non domestiche: il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
 - i) l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: via o località, numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
 - j) gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate e la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell'Art. 5 del presente Regolamento;
 - k) l'indicazione circa la presenza di una sola unità immobiliare nel numero civico (utenza singola) o di più unità immobiliari nel numero civico (utenza plurima);
 - l) in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree;
 - m) in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione; in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree e l'indirizzo di emigrazione;
 - n) il nominativo del precedente occupante, in caso di inizio occupazione, oppure del subentrante in caso di cessazione, qualora sia noto nonché i dati identificativi del proprietario o titolari di diritti reale sull'immobile;
 - o) le superfici escluse dall'applicazione del tributo;
 - p) l'individuazione delle superfici su cui si producono esclusivamente rifiuti speciali;
 - q) la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione;
 - r) la richiesta di eventuali riduzioni, indicando e documentando tutti i necessari requisiti se non prevista apposita istanza.

5. Per avere diritto alla detassazione delle superfici che producano rifiuti speciali le stesse debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione, al fine di consentire il riscontro da parte del Comune (all'art. 5, comma 2 d).
- 6.a) Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 1 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- b) Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
- c) Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
- d) Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 6.BIS In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione.
7. La dichiarazione è redatta sugli appositi modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, comprese agevolazioni, esenzioni, contributi e servizi specifici.
8. Nel caso di decesso del contribuente i familiari conviventi o gli eredi dello stesso dovranno provvedere alla dichiarazione di modifica dell'intestazione della posizione fiscale.
9. L'obbligo della dichiarazione si applica anche agli utenti per i quali possono trovare applicazione le norme di agevolazione, esenzione dalla tariffa, contributi e servizi specifici.
10. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 4 e sia fatta in forma scritta e firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
11. La dichiarazione debitamente sottoscritta deve essere consegnata direttamente all'ufficio competente o inviata a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax o tramite PEC, allegando la fotocopia del documento di identità del denunciante. Il Comune o ente gestore rilascia ricevuta o copia della dichiarazione che nel caso di trasmissione via posta si considera presentata nel giorno indicato nel timbro postale o se inviata tramite fax/PEC nel giorno del suo ricevimento.
12. Sempreché non siano nel frattempo intervenute variazioni degli elementi determinanti la TARI, si considerano valide le dichiarazioni già presentate e gli avvisi di accertamento emessi ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale in quanto compatibili. Ove si rendano necessarie informazioni integrative, il Comune o ente gestore provvede alle relative modifiche d'ufficio o a rivolgere apposite richieste agli utenti.
13. Relativamente alle tempistiche e modalità di riscontro da parte dell'ente gestore della TARI alla presentazione di dichiarazioni di inizio/variazione/cessazione si rimanda alla Carta della Qualità del servizio integrato dei rifiuti urbani approvata dal gestore della TARI – consorzio di Area Vasta CB16 in vigore.

Art. 11 - Tributo comunale giornaliero per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 50%.
5. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
6. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
7. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi e/o al concessionario tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

CAPO V - RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI – ESENZIONI – ESCLUSIONI -

Art.12 - Riduzioni tariffarie

1. Ai sensi del comma 658 della Legge 147/2013 la tariffa è ridotta del 20%, limitatamente alla quota variabile, per le utenze domestiche servite da raccolta domiciliare che procedono direttamente al recupero della frazione organica o anche degli sfalci e delle potature, con formazione di compost riutilizzabile nella pratica agronomica.
2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1 è applicata su specifica richiesta da parte dei soggetti interessati, da trasmettere al gestore della TARI. Tale richiesta prevede l'esplicita rinuncia, da parte dei soggetti interessati, al servizio di raccolta della frazione organica e l'obbligatoria restituzione, al soggetto gestore del servizio, dei contenitori precedentemente utilizzati per il conferimento di tale frazione.
3. Agli imprenditori agricoli ed ai coltivatori diretti iscritti negli appositi registri che occupino a fini abitativi una costruzione rurale è accordata in relazione alla parte di tale immobile utilizzata come abitazione, una riduzione del 30% della parte variabile della tariffa, non cumulabile con la riduzione per il recupero dei rifiuti prodotti, mediante compostaggio ovvero mediante altre forme di riutilizzo dei rifiuti (comma 659 let. e).
4. La tariffa è ridotta del 60% per la parte variabile, per le utenze domestiche e non domestiche servite dal servizio di raccolta, situate ad una distanza superiore ai 500 metri dal più vicino punto di raccolta rifiuti. Le suddette distanze vengono calcolate dal più vicino punto di raccolta al confine di proprietà. Se la strada di accesso alla proprietà è privata, tale distanza andrà calcolata considerando il confine di proprietà all'inizio di tale strada (comma 657).

5. Ai sensi del comma 659, lett. d) L. 147/2013, per le utenze non stabilmente attive ovvero abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero e siano iscritti all'AIRE. la tariffa è ridotta del 30% per la parte variabile. Fermo restando che nella dichiarazione il soggetto passivo dichiara di non cedere l'alloggio in locazione, in comodato o in uso gratuito.
- 5.bis A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi. Qualora dovessero coincidere le condizioni del presente comma e quelle del comma precedente (alloggi di soggetti iscritti all'A.I.R.E. del Comune che abbiano dimora per più di 6 mesi all'anno all'estero o in altro Comune italiano, non ceduti in locazione, in comodato o in uso gratuito), si applica una sola riduzione, quella più favorevole al contribuente.
6. Qualora la dichiarazione di cui all'art. 10, comma 1, riguardi richieste di riduzioni tariffarie, gli effetti decorreranno dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui all'art.10, comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
7. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di avvalersi del gestore pubblico e che dimostrino di avere avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i rifiuti urbani, il tributo è ridotto, limitatamente alla quota variabile, delle percentuali di seguito indicate. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani non conferiti al servizio pubblico siano destinati esclusivamente al riciclo:
 - 10%, nel caso di riciclo dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 20%, nel caso di riciclo di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 30%, nel caso di riciclo di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti
 - 50%, nel caso di riciclo di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti

La quantità dei rifiuti potenzialmente prodotti si ottiene applicando il Kd di riferimento, di cui all'art. 7 comma 6, all'intera superficie imponibile; la riduzione percentuale è applicata su richiesta dell'utente, da presentarsi entro il 31 Gennaio dell'anno successivo. Per il solo anno 2023, con effetto sull'applicazione della TARI riferita all'anno 2022, l'idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero di cui al presente comma, trasmessa entro il 31 marzo 2023 si considera tempestiva.

Per avere diritto alla riduzione della tariffa, l'utente dovrà produrre:

- planimetrie indicanti l'intera superficie occupata e la superficie in cui vengono prodotti i rifiuti speciali e/o pericolosi in relazione alla quale si richiede la riduzione;
- documentazione indicante quantità e qualità dei rifiuti speciali e/o pericolosi smaltiti a mezzo di ditta autorizzata;
- documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento.

L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

La domanda di riduzione sarà valutata a consuntivo dal Funzionario Responsabile della TARI e entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione il gestore della TARI comunica l'esito della verifica all'utente.

8. Per le utenze non domestiche la tariffa è ridotta del 30% (trenta per cento), per la quota variabile, relativamente ai metri quadri del punto vendita al dettaglio di prodotti sfusi alla spina.
9. Ai sensi del comma 656 della Legge 147/2013, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente, alla tariffa è applicata una riduzione del 80% (OTTANTA per cento), parte variabile tariffa, limitatamente ai giorni completi di disservizio ed unicamente nei casi in cui il disservizio non sia stato recuperato nei giorni successivi
10. Riduzione di €. 10,00 ogni 1.000 punti accumulati attraverso la raccolta differenziata di imballaggi in plastica PET per uso alimentare domestico, con un massimo di 3.000 punti corrispondenti ad una riduzione complessiva di €. 30,00 annui (anno solare); la riduzione viene applicata nell'avviso di pagamento TARI relativo all'anno successivo per un importo non eccedente al totale dovuto per il medesimo anno, e la sua quantificazione viene determinata in modo autonomo dall'ente gestore della TARI in base ai dati scaricati dalle applicazioni che gestiscono la raccolta punti.
Resta inteso che:
 - gli utenti maturano il diritto alla riduzione attraverso il conferimento differenziato in plastica nei punti di raccolta siti sul territorio comunale.
 - il diritto alla riduzione di €. 10,00 matura solo al raggiungimento dei 1.000 punti e suoi multipli, non saranno pertanto riconosciuti riduzioni proporzionali ai punti accumulati.
 - la deduzione dal totale dei punti accumulati unicamente dei punti utili all'ottenimento della riduzione (a titolo esemplificativo all'utente che a 31 dicembre ha accumulato 3.570 punti verranno dedotti unicamente 3.000 punti, mentre i restanti rimarranno validi per un eventuale prossima riduzione).L'amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il diritto alla riduzione qualora si ravvisino utilizzi impropri del sistema premiante e di modificare le modalità di riparto qualora non fosse possibile reperire i dati dal gestore.
11. Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere espressamente indicate dal contribuente al momento della denuncia di occupazione o di variazione secondo quanto previsto dall'art. 10. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
12. Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili.
13. I minori introiti determinati dall'applicazione delle riduzioni riconosciute dal presente articolo dovranno costituire voce di accantonamento da inserirsi nel Piano Finanziario del servizio.

Art. 13 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa

1. Con idonea Delibera del Consiglio Comunale sono indicate eventuali agevolazioni, contributi ed esenzioni sul tributo comunale specificamente previste dal Comune. Tali agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa. (comma 660 L. 147/2013).

Art. 14 – Esclusioni della tariffa

1. Non sono inoltre soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità e di fatto non utilizzati.
Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) soffitte, ripostigli e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m. 1,50 ovvero utilizzati esclusivamente per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso nei quali non è possibile la permanenza;
- b) balconi, terrazze scoperte e simili;
- c) le superfici utilizzate per attività sportiva per le parti riservate ai soli praticanti, fermo restando l'obbligo della tassa per le parti utilizzate ad usi diversi, quali servizi igienici, spogliatoi, magazzini, attrezzature, biglietterie, uffici, punti di ristoro, gradinate, ecc..comunque non adibite all' attività sportiva;
- d) unità immobiliari adibite ad uso di civile abitazione, sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete nonché prive di mobili e suppellettili;
- e) fabbricati danneggiati, abbandonati, non agibili in ristrutturazione, purché tale stato risulti da adeguata documentazione probante rilasciata dai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, limitatamente al periodo di mancato utilizzo;
- f) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simile, ove non si abbia di regola, presenza umana;

CAPO VI – RISCOSSIONE – ACCERTAMENTI - SANZIONI

Art. 15 - Riscossione

1. La TARI, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è versata in autoliquidazione come da normativa vigente. Le rate annuali saranno determinate in sede di approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe annue.
2. Il Comune e/o ente gestore, al solo fine di agevolare il versamento, fermo l'obbligo di autoliquidazione, potrà inviare ai contribuenti, sulla base dei dati ricavabili dalle denunce di cui all' art. 10 avvisi di riscossione uniformi alle prescrizioni di cui all'art. 7 L. 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) n. 444/2019.
3. Gli inviti di pagamento sono spediti c/o la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.
4. Il versamento deve avvenire, nel rispetto dell'Art. 1, comma 688, L. 147/2013, dell'art. 2-bis del Decreto legge 22/12/2016 n. 193, convertito nella legge 01/12/2016 n. 215, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché delle disposizioni, laddove compatibili, previste per la piattaforma di cui all'art.5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005 n.82 (PagoPA.), ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
- 4a) Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti garantisce all'utente almeno una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio.
5. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell' avviso bonario.
6. L' eventuale mancata ricezione nell' avviso di pagamento non esime il contribuente dall' obbligo dell'autoliquidazione e del versamento.

7. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenze che comportino variazioni in corso d'anno della TARI, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.
8. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 €, non comprende le spese amministrative e di notifica, salvo quanto previsto al comma 6.
9. Le disposizioni di cui al comma 8 non si applicano alla TARI giornaliera di cui all'art. 11 del presente Regolamento.
10. Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano Finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano Finanziario entro i due esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 17.
11. In caso di situazioni di particolare disagio economico, il Comune potrà valutare la concessione di ulteriori dilazioni di pagamento, da concedersi secondo le disposizioni contenute nel Regolamento generale dell'Entrate. In ogni caso il mancato rispetto nel piano di versamento, di dilazione, per due rate consecutive, fa venire meno la dilazione stessa e ripristina l'obbligo di versamento immediato del tributo che resta da versare.

ART. 15-bis - Presentazione di richieste scritte di informazioni e richieste di rettifica degli importi addebitati

1. Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune o ente gestore, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali ente gestore *o compilabili on line*. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi delle utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancarie e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).
2. L'ente gestore invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.
3. Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano i seguenti contenuti minimi:
 - il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
 - il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.
4. Nelle risposte devono essere riportati, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
 - la valutazione documentata effettuata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata in caso di reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
 - la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere;

- la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
 - il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
 - l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.
5. Per quanto riguarda i reclami afferenti allo svolgimento del servizio raccolta e trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade, si demanda a quanto stabilito in proposito dall'ETC, ai sensi dell'art. 2.4 del TQRIF.
6. Qualora un gestore riceva reclami e/o richieste riguardanti attività svolte da altro gestore che opera nello stesso ambito tariffario, è tenuto ad inoltrare tempestivamente la richiesta/reclamo al gestore competente.

Art. 15 -ter - Modalità' per l'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

1. Previa specifica richiesta, è ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 15:
 - a) agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente);
 - c) qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.
2. L'importo della singola rata non può essere inferiore ad una soglia minima pari a 100 euro, salva la possibilità per il gestore di praticare condizioni di rateizzazione migliorative indipendentemente dall'importo dovuto.
3. La richiesta di ulteriore rateizzazione da parte dell'utente che ne ha diritto deve essere presentata entro la scadenza del termine di pagamento riportato nel documento di riscossione.
4. Le somme relative ai pagamenti delle ulteriori rate sono maggiorate degli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
5. Gli interessi di dilazione non possono essere applicati qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni, a causa di prolungati periodi di sospensione dell'emissione di documenti di riscossione per cause imputabili al Comune o al soggetto gestore della TARI.

Art. 16 - Funzionario Responsabile

1. L'amministrazione comunale designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti, in piena autonomia, tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In caso di accertamento effettuato in forma associata, ovvero di affidamento a terzi della funzione di accertamento, ai sensi dell'Art. 52, D.lgs 446/97, le attribuzioni del Funzionario Responsabile spettano al responsabile o legale rappresentante della struttura collaborativi tra gli Enti Locali ovvero del terzo incaricato: Le funzioni delegate sono esercitate, nel rispetto dei principi dell'ordinamento, anche attraverso funzionari e dipendenti della struttura a cui affidata la funzione.

Art. 17 - Controlli

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e

- disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento potrà essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 3. Il funzionario responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi, a titolo esemplificativo:
 - a) l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) ora SISTRI;
 - b) l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
 - c) l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 5 comma 4 e dall'art. 7 comma 3 a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.
 4. Nello stesso termine il contribuente, può fornire ulteriori elementi che ritenga utili alla definizione della propria posizione.

Art. 18 – Accertamenti

1. Il funzionario responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti della legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.
2. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal funzionario responsabile per la gestione della TARI devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:
 - del contribuente;
 - dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
 - dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
 - della tariffa applicata e relativa deliberazione.
3. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:
 - l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
 - il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
 - l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
 - l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

- tutte le indicazioni previste dal comma 792, art. 1, della legge n. 160 del 27/12/2019, ovvero, almeno: l'intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso, l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale, l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata; in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del decreto legislativo 18/12/1997, n. 472;
- 4. Qualora il funzionario responsabile della TARI, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.
- 5. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati degli interessi legali e delle spese di notifica.
- 6. Gli importi accertati a titolo di tariffa, accessori, sanzioni ed interessi devono essere versati in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso fermo restando la possibilità di richiedere la maggiore rateizzazione sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento Generale delle Entrate Comunali
- 7. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Art. 19 – Accertamento con adesione –

1. Si applica secondo le modalità previste dallo specifico Regolamento Comunale l'accertamento con l'adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 20 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva è svolta in proprio o mediante affidamento a terzi nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.
2. Non si procede alla riscossione coattiva di somme di importo pari o inferiore ai limiti determinati da Leggi in materia.

Art. 21 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento della TARI, l'ingiunzione di pagamento ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
2. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992 e s.m. e i., e con particolare riferimento all'art. 17bis, che prevede l'applicazione dell'istituto della mediazione tributaria obbligatoria anche in materia di tributi locali.

Art. 22 - Sanzioni e interessi

1. In caso di omesso o insufficiente versamento, omessa o infedele dichiarazione, mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 693 della Legge 147/2013, si applicano le sanzioni previste dai commi 695, 696, 697, 698, 699 della legge 147/2013.
2. Sulle somme dovute a titolo di TARI si applicano gli interessi legali.

Art. 23 - Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al soggetto gestore del servizio, dalla richiesta di rimborso.
3. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta, in ossequio al termine previsto dall'art. 1 comma 164 della L. n.296/2006. Previa istruttoria delle istanze da parte del soggetto incaricato della gestione della TARI, si procederà alla liquidazione al contribuente dell'importo erroneamente versato attraverso:
 - a) detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b) rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o la data di emissione del primo documento di riscossione utile sia successiva al termine di 120 giorni lavorativi (decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta), non consentendo il rispetto dello standard generale associato all'indicatore corrispondente in base alla determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica.

In deroga a quanto sopra previsto, resta salva la facoltà del gestore di accreditare l'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile nel caso in cui tale importo sia inferiore a cinquanta (50) euro, previa comunicazione scritta al Comune e autorizzazione dello stesso.

4. Non sono eseguiti rimborsi o compensazioni per importi pari o inferiore a euro 12,00;
5. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

Art. 24 – Trattamento dei dati

1. L'acquisizione di informazioni relative ai soggetti obbligati al pagamento è un processo indispensabile per il pagamento del tributo e per effettuare le relative elaborazioni statistiche.
2. Il trattamento dei dati come previsto dal D.Lgs n. 196/2003, così come modificato ed integrato dal Regolamento UE n. 679/2016, viene effettuato da tutti i soggetti incaricati nel rispetto della normativa vigente.
3. Il Comune provvede ad inviare agli eventuali soggetti incaricati interni ed esterni le banche dati e la documentazione necessaria alla corretta applicazione della tariffa.
4. Secondo quanto disposto dal D.Lgs n. 196/2003 e s.m.e i. ogni soggetto obbligato al pagamento deve essere informato circa il trattamento che si compie sui suoi dati e devono essere specificate le finalità del trattamento di cui al comma 1, le misure di sicurezza adottate ed infine garantita la tutela della riservatezza dei dati.
5. I dati sono registrati su supporti cartacei ed elettronici protetti e trattati informaticamente in via del tutto riservata dagli incaricati.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 25 – Norme transitorie e disposizioni finali

1. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attività di accertamento, il Comune per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
2. Ai sensi del comma 691 dell'Art 1 della Legge 147/2013, vista la deliberazione di Consiglio C.le n. 32 del 29/07/2021 di presa d'atto della riorganizzazione del Consorzio di Bacino 16 in Consorzio di Area Vasta CB 16, a seguito di quanto previsto dalla L.R. n.1/2018, come modificata dalla L.R. n. 4/2021, e contestuale approvazione dello Statuto e della Convenzione istitutiva dello stesso, considerato che il Consorzio di Area Vasta CB 16 opera e agisce in continuità con il preesistente Consorzio di Bacino 16, è ad esso affidata la gestione dei tributi sui rifiuti TARI 2021 fatta salva ogni futura modifica intervenuta per legge. L'affidamento ha validità per tutto il secondo periodo regolatorio 2022-2025 disciplinato dal Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), approvato con deliberazione dell'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 363/2021/R/rif del 3 agosto 2021, fermo restando l'esito positivo della valutazione dell'efficienza dell'organizzazione dei sub-ambiti di area vasta, di cui all'art. 33bis della Legge Regionale n. 1/2018, introdotto dall'art. 11 comma 1 della Legge Regionale n. 4/2021. Il Consorzio subentrerà al Comune nelle attribuzioni del Funzionario responsabile e nella gestione della banca dati fermo restando che il versamento del tributo e delle altre somme in dipendenza di questo deve essere effettuato esclusivamente al Comune nelle forme previste dal presente regolamento. Gli oneri di gestione saranno inseriti nei Costi Comuni del Piano Finanziario redatto facendo riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 e n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.
3. Il Consorzio di Bacino 16 (ora Consorzio di Area Vasta CB 16) continuerà, nella gestione così come sinora regolata dai previgenti tributi sui rifiuti e servizi, la riscossione ordinaria e coattiva dei previgenti tributi sui rifiuti e servizi, la tariffa di Igiene Ambientale, TARES e Maggiorazione Statale, per le annualità non prescritte, nonché per la TARI adottata con il presente regolamento: procederà secondo il proprio ordinamento e deliberazioni all'applicazione del regolamento sulla TIA, TARES e TARI e con il recupero del NON RISCOSSO su base volontaria e l'evasione dagli obblighi di denuncia e versamento dei tributi a copertura del servizio rifiuti oltre la Maggiorazione Statale. All'atto della sua definitiva liquidazione la competenza per la riscossione dei tributi sui servizi rifiuti previgenti e per la Maggiorazione Statale oltre che per la TARI passerà al Comune, per le partite residue.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti alla disciplina della tassa rifiuti (TARI), altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili, nonché i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge n.205/2017;
5. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi in attesa della formale modificazione del presente Regolamento si applica la normativa sopraordinata. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 26 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge e sarà applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno 2023.

ALLEGATO 1

UTENZE DOMESTICHE

CLASSIFICAZIONE

	<i>CATEGORIE UTENZE DOMESTICHE</i>
1	Nucleo familiare con 1 componente
2	Nucleo familiare con 2 componenti
3	Nucleo familiare con 3 componenti
4	Nucleo familiare con 4 componenti
5	Nucleo familiare con 5 componenti
6	Nucleo familiare con 6 o più componenti

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La formula per il calcolo della **quota fissa** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TF_{dom} (n, s) = QUF_{dom} \cdot S \cdot Ka(n)}$$

$$\mathbf{QUF_{dom} = \frac{CFT_{dom}}{\Sigma_n S_{tot} (n) \cdot Ka (n)}}$$

TF_{dom}: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S

QUF_{dom}: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze domestiche e la superficie complessiva riferita alle utenze domestiche, corretta per il coefficiente di adattamento Ka.

Ka (n): coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza (n)

CFT_{dom}: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze domestiche

S tot (n): superficie totale delle utenze domestiche con n componenti del nucleo familiare

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza domestica è la seguente:

$$\mathbf{TV_{dom} = QUV_{dom} \cdot Kb (n) \cdot CU_{dom}}$$

TV_{dom}: quota variabile(€) della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare

QUVdom: quota unitaria (kg) determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb)

$$\text{QUVdom} = \frac{\text{QTOTdom}}{\sum_n N(n) \cdot Kb(n)}$$

QTOTdom: quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

N (n): Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n): Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituenti la singola utenza

CUdom: Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

$$\text{CUdom} = \frac{\text{CVTdom}}{\text{QTOTdom}}$$

CVTdom: totale costi variabili attribuiti alle utenze domestiche

ALLEGATO 2

UTENZE NON DOMESTICHE CLASSIFICAZIONE

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE (Comuni oltre i 5.000 abitanti)</i>	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e di riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito e studi professionale
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato generi alimentari
30	Discoteche, night club

CALCOLO DELLA QUOTA FISSA

La **quota fissa** della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/mq) per la superficie dell'utenza (mq) per il coefficiente potenziale di produzione Kc, secondo la seguente espressione:

$$\mathbf{TFndom(ap, S_{ap}) = QUFndom \cdot S_{ap}(ap) \cdot x Kc(ap)}$$

$$\mathbf{QUFndom = \frac{CFTndom}{\sum_{ap} S_{tot}(ap) \cdot Kc(ap)}}$$

TFndom: quota fissa (€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

QUFndom: quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra costi fissi totali attribuiti alle utenze non domestiche, corretto per il coefficiente potenziale di produzione Kc.

CFTndom: totale dei costi fissi attribuiti alle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kc: Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

CALCOLO DELLA QUOTA VARIABILE

La formula per il calcolo della **quota variabile** di un'utenza non domestica è la seguente:

$$\mathbf{TVndom(ap, S_{ap}) = (CUndom \cdot S_{ap}(ap) \cdot Kd(ap))}$$

TVndom (ap, S_{ap}): quota variabile(€) della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a S_{ap}

CUndom: costo unitario (€/kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

$$\mathbf{CUndom = \frac{CVTndom}{QTOTndom}}$$

CVTndom: totale costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche

QTOTndom: quantità totale, espressa in kg, di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche

S_{ap}: Superficie totale dei locali dove si svolge l'attività produttiva ap

Kd (ap): coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

ALLEGATO 3

**TABELLA RELATIVA ALLE RIDUZIONI % DI SUPERFICIE IN CASO DI
IMPOSSIBILITA' A DETERMINARE PUNTUALMENTE LE SUPERFICI
DETASSABILI**

<i>CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE</i>	<i>Percentuale di riduzione sulla superficie complessiva</i>
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	10
2 Cinematografi e teatri	10
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	15
4 Campeggi, distributori di carburante, impianti sportivi	15
5 Stabilimenti balneari	10
6 Esposizioni, autosaloni	20
7 Alberghi con ristorante	15
8 Alberghi senza ristorante	10
9 Case di cura e di riposo	15
10 Ospedali	15
11 Uffici, agenzie	10
12 Banche, istituti di credito e studi professionali	10
13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	10
14 Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	10
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	10
16 Banchi di mercato beni durevoli	10
17 Attività artigianali tipo botteghe, parrucchieri, barbieri, estetista	15
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegnami, idraulici, fabbri, elettricisti	15
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	20
20 Attività industriali con capannoni di produzione	20
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	20
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	10
23 Mense, birrerie, amburgherie	10
24 Bar, caffè, pasticcerie	10
25 Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	10
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	10
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	15
28 Ipermercati di generi misti	15
29 Banchi di mercato generi alimentari	10
30 Discoteche, night club	10